

Premi a favore di enti o di istituzioni di carattere pubblico: niente ritenuta alla fonte

Scritto da Interdata Cuzzola | 27/04/2020

Ai premi a favore di enti o istituzioni di carattere pubblico o che abbiano finalità eminentemente sociali o benefiche non si applica la ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, prevista dall'art. 30 del d.P.R. 600/1973: è quanto ribadito dall'Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 114 del 21 aprile 2020.

Ed infatti, l'art. 6 del *"Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449"*, approvato con d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, nell'elencare le fattispecie che non si considerano concorsi o operazioni a premio, espressamente indica, al comma 1, lettera e), *"le manifestazioni nelle quali i premi sono destinati a favore di enti o di istituzioni di carattere pubblico o che abbiano finalità eminentemente sociali o benefiche"*.

Conseguentemente, in tali casi non vale la disciplina generale prevista in materia di concorsi a premio dal TUIR (DPR n. 917/1986), che invece qualifica come redditi rilevanti e, conseguentemente, soggetti a ritenuta alla fonte, i premi in discorso.

Ed infatti, ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera d) del citato TUIR, sono redditi diversi *"le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali"*.

Il successivo articolo 69, stabilisce, al comma 1, che *"i premi e le vincite di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 67 costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo d'imposta, senza alcuna deduzione"*.

L'art. 30 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 prevede le modalità di applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'imposta sui suddetti premi e vincite, differenziando l'aliquota in relazione alle diverse tipologie di premio:

- il primo periodo del primo comma prevede che *"i premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli altri premi comunque diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, quelli derivanti da concorsi a premio, da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e dai soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facoltà di rivalsa, con esclusione dei casi in cui altre disposizioni già prevedano l'applicazione di ritenute alla fonte"*;
- il secondo comma stabilisce che l'aliquota della ritenuta deve essere applicata nella misura del *"dieci per cento per i premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza autorizzati a"*

favore di enti e comitati di beneficenza, nel venti per cento sui premi dei giochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull'abilità o sull'alea o su entrambe, nel venticinque per cento in ogni altro caso".